



# **Scuola, nuove tecnologie e social network**

22 febbraio 2017

Scuola Santa Maria Ausiliatrice

# **L'uso delle fotografie degli alunni**

# L'uso delle fotografie degli alunni

- La scuola può pubblicare le foto degli alunni su Social Network o internet se ha raccolto l'autorizzazione del genitore per tale finalità.
- Il singolo insegnante non può pubblicare la foto degli alunni su pagine diverse da quelle della scuola se non ha raccolto l'apposita autorizzazione del genitore ed il permesso della scuola.

# L'uso delle fotografie degli alunni: norme di riferimento

- **Articolo 10 CC, artt. 96-98 L. 633/41 e D. Lgs 196/2003.**

# Utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso della persona ritratta

- Le sanzioni previste dal c.c. e dalla L. 633/41 consistono nell'inibitoria ai fini della cessazione dell'abuso e nel risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (2043 e 2059 c.c.).
- L'art. 167 del D.Lgs. 196/03 prevede invece anche la sanzione penale della reclusione (se dal fatto deriva documento da 6 a 18 mesi, se consiste nella comunicazione o diffusione da 6 a 24 mesi).

*Il caso può essere tratto da Cass. 11353/2010 nel quale la Cassazione condanna il Teatro dell'Opera di Roma al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver utilizzato foto di un candidato minore scattata durante un'audizione, ai fini della campagna pubblicitaria della stagione (e non per scopi didattici e culturali, come asseriva il Teatro)*



# **La responsabilità per il fatto commesso dall'alunno**

# La responsabilità dei minori: tipologie

- Responsabilità penale
- Responsabilità civile
- Responsabilità amministrativa (ma la tralasciamo)

# Responsabilità penale

Il minore di anni 14 non è imputabile per un fatto penalmente rilevante. Se riconosciuto socialmente pericoloso potranno essere solo adottate misure rieducative

Dai 14 ai 18 anni è imputabile se si dimostra la sua capacità di intendere e di volere.

La responsabilità penale è sempre personale, non può essere trasmessa a tutori o eredi.

Per configurare la responsabilità penale serve l'elemento soggettivo del dolo o colpa grave.



# Responsabilità civile

Il fatto commesso dal minore, anche se al di sotto della soglia di punibilità, può generare un danno (patrimoniale, non patrimoniale, e quindi morale, biologico o esistenziale) economicamente valutabile: è la responsabilità civile.

Si trasmette a chi ha l'obbligo di vigilare, di educare o di organizzare il contesto in cui si muove il minore.

# Responsabilità per il fatto commesso dal minore

- Responsabilità dell'istituto scolastico
- Responsabilità del preside (in organizzando)
- Responsabilità del professore (in vigilando e in educando)
- Responsabilità del genitore (in educando e in vigilando)

# Responsabilità penale dell'insegnante e del preside

Il preside o l'insegnante della scuola pubblica o paritaria è equiparato, nello svolgimento della sua attività professionale, nel nostro ordinamento al pubblico ufficiale (articolo 357 Cod. Pen.).

# Responsabilità penale dell'insegnante e del preside

Possono essere puniti con una multa da 30 a 516 euro quando omettono o ritardano a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità un reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 361 Cod. Pen. e articolo 29 Costituzione)

# Responsabilità civile e obbligo risarcitorio.

- La normativa di riferimento, applicabile tanto al pubblico quanto al privato, è l'art. 2048 c.c. (“i precettori o coloro che insegnano un arte o un mestiere sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ...nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”)
- La giurisprudenza lo ha interpretato estendendo la responsabilità dell'insegnante alla scuola della quale è dipendente: scuola che potrà essere un istituto privato ed allora risponderà per fatto illecito dei suoi "preposti" ex art. 2049 c.c., oppure istituto pubblico ed allora risponderà ex L. 312/1980.
- Nel giudizio civile che mira ad ottenere il risarcimento accertando la responsabilità civile, viene coinvolta la scuola come Istituto (non vengono chiamati in giudizio i docenti).

# Responsabilità civile e obbligo risarcitorio.

*Allorché, in relazione al danno ad un terzo cagionato dal fatto illecito dell'allievo, sia stata affermata la responsabilità dell'insegnante di scuola privata "ex" art. 2048 cod. civ. per mancata dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento dannoso, sussiste la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con il quale detto insegnante intratteneva il rapporto di lavoro, responsabilità che, traendo fondamento dalla rigorosa previsione dell'art. 2049 cod. civ., non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio di impresa.*

*Cass. 11241/2003*

# Responsabilità del professore

Qual è la responsabilità del docente?

- Responsabilità in educando
- Responsabilità in vigilando
- Per andarne esente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno generato dalla condotta del minore.
- Esimenti.

# Responsabilità del preside

- Responsabilità in organizzando



# Quando non si configura la responsabilità della scuola?

Per giurisprudenza costante non è sufficiente vigilare sul comportamento degli alunni per esimersi dalla responsabilità di cui all'articolo 2048 cod. civ., ma occorre dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

# Quando non si configura la responsabilità della scuola?

*In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale*

*Cass. 265772003*

# Responsabilità del genitore

- Non è esclusa per l'affidamento del minore all'istituto scolastico, è attenuata in tal caso solo quella in vigilando ma persiste quella in educando

# E allora?

- Il problema si pone soprattutto verso comportamenti non facilmente identificabili (condotte cyber...) e soprattutto in occasione di gite scolastiche, quando l'affidamento del genitore e il loro potere di vigilanza è maggiormente affievolito, lasciando spazio a quello dei docenti.
- Patto di corresponsabilità scuola famiglia.

# Patto di corresponsabilità scuola/famiglia: la responsabilità contrattuale ( Cass. 13457/2013)

La sentenza dà rilievo al contratto stipulato con i genitori dell'alunno al momento dell'iscrizione di quest'ultimo presso l'istituto. Conferma la possibilità di adottare un documento "negoziale" tra la scuola e i genitori che preveda determinate limitazioni nell'utilizzo di cellulari (o altri strumenti) durante le attività didattiche e dunque delle regole da rispettare nel contratto scuola-alunno, che poi diventa il fondamento della responsabilità (almeno di quella contrattuale).

# Patto di corresponsabilità scuola/famiglia: la responsabilità contrattuale ( Cass. 13457/2013)

Seppure non elimini la responsabilità extra contrattuale che deriva dalla colpa in vigilando, quanto meno è di per sé una prova dell'aver adottato misure preventive per evitare il comportamento antigiuridico.